

55 del 22/12/2009

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Consigliere Baldoni, Assessore alle risorse economiche;

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 56 del 29/12/2008 con la quale è stato approvato il regolamento generale delle entrate comunali;

Atteso che appare opportuno modificare l'art. 11 del suddetto regolamento, ad oggetto: "rateazioni";

Vista la proposta di modifica, allegata al presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il risultato della votazione, resa e verificata nei modi di Legge, che ha dato il seguente esito:

- Presenti 18
- Votanti 14
- Favorevoli 13
- Contrari 1
- Astenuti 4 (Mannini, Orsini, Piaggieschi e Sbragia)

DELIBERA

Di modificare ed integrare l'art. 11 del regolamento generale delle entrate, avente ad oggetto: "rateazioni" nel modo indicato nel prospetto che si allega al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, nel quale viene raffrontato il testo vigente ed il testo modificato ed integrato.

PUBBLICATA DAL 07/01/2010 AL 22/01/2010
ESECUTIVA IL 18/01/2010

PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
(Delibera C.C. n. 56 del 29/12/2008)

ART. 11: RATEAZIONI

Testo vigente	Testo Modificato
<p><i>(Omissis)</i></p> <p>1 Il pagamento delle entrate comunali (anche se intimato con ingiunzione fiscale) può essere rateizzato con provvedimento del responsabile dell'entrata su istanza dell'interessato.</p> <p>2 L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 100,00.</p> <p>3. Le rate hanno cadenza bimestrale e scadono l'ultimo giorno del mese; in caso di mancato pagamento alla scadenza prevista il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione.</p> <p>4. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a euro 10.000,00 ed i cinque, se uguale o superiore a € 10.000,00.</p> <p>5 Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi, calcolati secondo il successivo articolo 11.</p>	<p><i>(Omissis)</i></p> <p>1 Il pagamento delle entrate comunali (anche se intimato con ingiunzione fiscale) può essere rateizzato con provvedimento del responsabile dell'entrata su istanza dell'interessato.</p> <p>2 L'ammontare di ogni rata, il cui limite massimo non può superare il numero di 6, non può essere inferiore ad euro 100,00.</p> <p>3. Le rate hanno cadenza bimestrale e scadono l'ultimo giorno del mese; in caso di mancato pagamento alla scadenza prevista il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione.</p> <p>4. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a euro 10.000,00 ed i cinque, se uguale o superiore a € 10.000,00.</p> <p>5 Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi, calcolati secondo il successivo articolo 13.</p>

6. In presenza di eccezionali situazioni di disagio sociale ed economico, comprovate da adeguata documentazione, la S.E.P.I. s.p.a., a seguito di autorizzazione da parte del Comune, provvede a concedere rateazioni in deroga ai limiti temporali e pecuniari previsti dal presente Regolamento.

7 In caso di atti impositivi tributari, ordinariamente, il contribuente, deve far pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento.

8 Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima qualora intenda avvalersi del beneficio.

9. Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per le quali non è ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, è possibile procedere alla regolarizzazione della posizione debitoria del soggetto sanzionato mediante rateazione solo quando è stato completato l'iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento (art. 203 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

6. In presenza di comprovate situazioni eccezionali, la S.E.P.I. s.p.a., a seguito di autorizzazione da parte del Comune, provvede a concedere rateazioni in deroga ai limiti temporali e pecuniari previsti dal presente Regolamento.

7 In caso di atti impositivi tributari, ordinariamente, il contribuente, deve far pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento.

8 Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima qualora intenda avvalersi del beneficio.

9. Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per le quali non è ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, è possibile procedere alla regolarizzazione della posizione debitoria del soggetto sanzionato mediante rateazione solo quando è stato completato l'iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento (art. 203 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).